

N. R.G. 2576/2019



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

II sezione civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Anna Maria Rossi	Presidente
dott.ssa Bianca Maria Gaudio	Consigliere relatore
dott.ssa Martina Grandi	Consigliere

sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare, in data 13.9.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al r.g. n. promossa da:

.....Avv.

contro:

.....Avv.

Fatti di causa

Nell'anno 2016 convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna esponendo che:

- con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la paternità naturale del convenuto nei confronti della stessa sulla base di CTU genetica;
- il padre, proveniente da un'agiata famiglia di imprenditori molto nota nella zona e di alto livello socio-economico, pur pienamente consapevole dello stato di indigenza della famiglia materna, l'aveva abbandonata quando aveva appena due anni, rifiutandosi di riconoscerla nonostante i tentativi della stessa di costruire un rapporto padre-figlia e costringendola a crescere in un contesto familiare fortemente disagiato;
- a causa dell'abbandono del padre, aveva trascorso l'infanzia tra grandi difficoltà, sofferenze e privazioni, senza una figura genitoriale paterna di riferimento e nella piena consapevolezza che il proprio padre non la voleva nemmeno vedere. La madre infatti, quando era ancora piccola, le aveva

riferito chi fosse il padre, il quale, pur vivendo in una villa a pochi chilometri di distanza, non voleva incontrarla;

- nel 1971 la madre aveva contratto matrimonio con, che l'anno successivo l'aveva riconosciuta come propria figlia naturale con acquisizione del cognome in luogo di quello materno. Tuttavia, anche successivamente al matrimonio della madre, le condizioni di vita erano rimaste difficoltose sia sotto il profilo economico che affettivo: l'unico reddito familiare proveniva infatti dall'attività di operaio del predetto, mentre la madre era disoccupata;

- a causa dell'indigenza del nucleo familiare materno, era cresciuta in un contesto socio economico nettamente inferiore a quello che il padre avrebbe dovuto garantirle. Per tali motivi, non aveva potuto completare la propria formazione scolastica e professionale, né tanto meno aveva potuto seguire le proprie aspirazioni e desideri. Infatti, all'età di sedici anni, dopo aver conseguito la licenza media, aveva iniziato a lavorare ed era diventata operaia ratinatrice;

- era perfettamente a conoscenza del rapporto di genitura, avendole fatto visita al momento della nascita e avendola frequentata fino al primo anno di età; quindi, nonostante fosse stato messo in grado di assumersi le proprie responsabilità di padre, questi aveva volontariamente scelto di non assumerle;

- il danno patrimoniale conseguente a tale comportamento del convenuto doveva essere individuato sotto un primo profilo nella perdita di chance e cioè nella privazione della prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre, con tutte le conseguenze derivanti da tale collocazione in termini di qualità della vita, status di elevato benessere e quant'altro. Tale perdita era direttamente ricollegabile a quel deficit di apporto finanziario che le avrebbe consentito un livello di formazione professionale e imprenditoriale adeguato e lo svolgimento di attività lavorative consone alla famiglia e direttamente ricollegabili al patrimonio paterno. Sotto tale profilo, il danno risarcibile doveva pertanto essere quantificato raffrontando le sue odierne situazioni di vita, sociali, economiche e lavorative con quelle del padre e dei due figli del medesimo i quali avevano ricevuto un trattamento consono allo stato sociale di appartenenza. Nello specifico, era pieno proprietario di diversi cespiti immobiliari e deteneva partecipazioni ed incarichi in diverse società ed aveva inserito i figli nelle proprie attività imprenditoriali, attribuendo loro incarichi lavorativi di prestigio e quote di partecipazione societaria, facendo altresì in modo che fossero titolari di un personale patrimonio immobiliare e che potessero inoltre portare avanti le proprie aspirazioni;

- il danno non patrimoniale doveva individuarsi nel contegno serbato dal padre, connotato da un elemento soggettivo volontario e consapevole nei confronti della figlia, sostanzialmente finalizzato a

ripudiarla, umiliarla, escluderla e comunque a "fare finta che non esistesse". In tal modo, il padre le aveva causato una sorta di lutto non elaborato che continuava ad essere vissuto dolorosamente come mancanza e rifiuto causando una sofferenza soggettiva protratta, con pregiudizio delle capacità relazionali e potenzialità realizzatrici.

Concluse, pertanto, chiedendo l'accertamento della responsabilità aquiliana del convenuto per violazione degli obblighi familiari e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 3.000.000, e di quelli non patrimoniali, pari ad € 1.000.000.

..... si costituì contestando la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice, affermò di avere origini modeste, prettamente rurali, e negò di essere stato a conoscenza della nascita della figlia e delle condizioni di indigenza della famiglia materna. Aggiunse che l'attrice era stata riconosciuta da, la cui condizione lavorativa era tale da consentire di fare conseguire all'unica figlia il diploma discuola secondaria superiore. Sostenne, quindi, che la scelta dell'attrice di non proseguire gli studi poteva essere stata determinata da motivazioni personali di altro genere, quali quella di conseguire l'indipendenza economica per affrancarsi dalla famiglia di origine. Precisò inoltre, che i propri figli, anche se nati in costanza di matrimonio, avevano conseguito il solo diploma di scuola secondaria superiore e terminati gli studi si erano subito avvicinati al mondo del lavoro e che la comparazione dei redditi di, figlia nata nel matrimonio, e dell'attrice nel decennio 1988/1998 riportava livelli sovrapponibili. Affermò che le proprie condizioni di vita negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza dell'attrice erano diverse da come descritte; egli, infatti, aveva cominciato a raccogliere i frutti del proprio duro lavoro quando ormai l'attrice si era già costruita un nucleo familiare e si era resa autonoma. Aggiunse che l'aspetto risarcitorio era stato colmato dalla pronuncia del Tribunale di Ravenna che, sancendo la qualità di figlia legittima, aveva attribuito all'attrice tutti i diritti insiti nello status di figlio legittimo, ivi compresi quelli di natura successoria. Infine contestò il quantum del risarcimento e chiese il rigetto delle domande dell'attrice.

Istruita la causa con prove testimoniali, l'adito Tribunale con sentenza n. accolse la domanda ritenendo – per quanto qui ancora rileva – che fosse a conoscenza sia della gravidanza di, madre dell'attrice, che della nascita della figlia, in quanto dall'istruttoria era emerso che nel gennaio 1961 la avesse comunicato a ...di essere incinta e che successivamente, nel corso dell'inverno 1961, anche i di lei genitori, si fossero recati da.....per chiedergli di prendersi cura della figlia. Inoltre, in sede istruttoria era emerso che la madre di.....fosse stata informata della nascita di e che la stessa si fosse recata presso l'ospedale per conoscere la nipote. Affermò quindi che il convenuto, anche se consapevole della sua paternità, si era disinteressato della figlia non prendendosene cura moralmente e materialmente così



determinando nell'attrice l'insorgere di un profondo dolore e turbamento ed un conseguente danno risarcibile. Precisò che dalla documentazione in atti risultava che fosse imprenditore e proprietario di plurimi immobili e che la sua famiglia fosse benestante e dotata di ampie possibilità economiche. Poiché il disinteresse e l'indifferenza del convenuto erano idonei a causare una indubbia sofferenza morale e psicologica accolse la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale liquidandolo in € 82.980 già compresi di rivalutazione prendendo come riferimento per la valutazione equitativa il valore minimo ridotto della metà delle tabelle di Milano del 2018 relative alla perdita del genitore.

Rigettò poi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in quanto, sotto il profilo del danno emergente, unico soggetto legittimato ad agire in regresso per il mantenimento del figlio interamente anticipato è il genitore adempiente, non il figlio in proprio; sotto il profilo del lucro cessante, invece, ritenne che non fossero emersi elementi atti a convincere che l'attrice non avesse potuto affrontare gli studi superiori soltanto a causa delle proprie condizioni economiche e che avrebbe frequentato con successo l'università e avuto un futuro brillante nel caso in cui il padre l'avesse subito riconosciuta e mantenuta.

Infine, il Tribunale condannò il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.

.... ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi.

Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza in data 12.2.2021, la Corte ha accolto in parte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante ordinando a l'esibizione delle dichiarazioni dei suoi redditi personali nel periodo dal 1961 al 1989.

Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

Ragioni della decisione

L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente, in quanto l'attrice non agisce in via di regresso per ottenere la restituzione della quota parte del mantenimento che la madre le avrebbe dato in sostituzione del padre, ma per ottenere tutto ciò che il padre non le ha mai corrisposto e che la madre, priva di risorse economiche ai limiti dell'indigenza non ha mai anticipato. Infatti, il danno inerisce alla perdita del sostegno e degli apporti economici che avrebbe avuto qualora il padre fosse stato presente e che avrebbero dovuto essere corrisposti dalla nascita. Inoltre, il mancato apporto non è riferito al mero sostentamento, ma all'ingiusta privazione di



una realtà di vita di cui la stessa avrebbe potuto godere. Per tali ragioni, il danno non può determinarsi in via astratta, ma va parametrato in ragione della posizione economica e sociale di, titolare di un patrimonio del valore di circa € 10.650.000, per un complessivo danno emergente pari ad € 522.000;

2) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante, avendo il Giudice ha omesso di considerare che in nessuno degli scritti difensivi l'attrice ha fatto menzione del desiderio di frequentare l'università ed ha, invece, precisato di essere riuscita con fatica a conseguire la licenza media e di avere iniziato a lavorare sin da subito in un forno industriale per potersi mantenere. Non si tratta, quindi, di valutare se l'attrice, ove riconosciuta e mantenuta dal padre, avrebbe proseguito gli studi fino all'università, ma di considerare che la stessa avrebbe potuto sicuramente godere di ben altre possibilità di livello di vita, attività professionale, inserimento sociale e capacità economiche complessivamente adeguate alle condizioni di agiatezza caratterizzanti la famiglia di origine paterna. Trattandosi di un danno futuro, va quindi considerata la proiezione su un piano probabilistico delle possibilità esistenziali del figlio se avesse potuto giovare degli apporti non solo di natura finanziaria del proprio genitore. Nel caso in esame, per quanto già detto nel motivo precedente circa le condizioni sociali ed economiche dei figli legittimi, è manifesta la disparità di trattamento nei confronti dell'attrice. Quindi il danno da lucro cessante, inteso come perdita concreta ed attuale della possibilità di conseguire un risultato favorevole, va quantificato in una somma non inferiore a € 200.000;

3) erronea quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, non avendo il giudice tenuto conto della gravità e pervicacia del disinteresse paterno non limitato alle sole condotte omissive (mancato riconoscimento), ma consistente in plurimi e umilianti rifiuti opposti alla figlia, ripetutamente illusa e abbandonata dal padre. Il Giudice, infatti, ha liquidato la somma minima prevista nelle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita di un genitore e ingiustamente ne ha dimezzato l'importo, giustificando tale decurtazione in ragione del supporto familiare comunque goduto dall'attrice senza, invece, considerare che il supporto dato da un genitore non può compensare la carenza dell'altro e senza effettuare alcuna personalizzazione. Quindi, manca la necessaria valorizzazione del danno effettivamente patito che, in ragione delle peculiari circostanze e delle sofferenze patite, risulta ben superiore alle conseguenze ordinarie normalmente sofferte da qualsiasi altra vittima in casi analoghi sulla cui base si adotta la quantificazione forfettizzata tabellare. Infatti, l'appellante non è solo cresciuta senza il proprio padre, fra l'altro pienamente consapevole della sua esistenza e del vincolo di filiazione, ma è stata più volte scientemente abbandonata dallo stesso e condannata a crescere in condizioni di estrema indigenza. Quindi, tale consapevole privazione affettiva ha determinato nell'appellante una



sorta di lutto non elaborato che continua ad essere vissuto dolorosamente come mancanza e rifiuto con conseguente pregiudizio delle proprie capacità relazionali e potenzialità realizzatrici.

Inoltre, il Giudice nulla ha disposto in merito al danno biologico e alla pur richiesta CTU medico legale.

La Corte, esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, in quanto strettamente connessi, li ritiene infondati.

Il danno patrimoniale si concretizza nella lesione di interessi di rilevanza economica del danneggiato e, come si evince dalla lettura combinata degli artt. 2056, comma 1 c.c. e 1223 c.c., comprende sia il danno emergente, ovvero la diminuzione patrimoniale subita, sia il danno lucro cessante, ovvero il guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in mancanza dell'illecito subito.

Tanto premesso, come correttamente sostenuto dal primo Giudice, il soggetto legittimato a chiedere a il risarcimento del danno emergente è la madre dell'odierna appellante la quale, pur nei limiti delle proprie condizioni economiche, ha integralmente sostenuto le spese necessarie al mantenimento della figlia. Infatti, *“la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali”* (Cass. 7960/2017).

Il danno allegato dall'appellante per la perdita del sostegno e degli apporti economici che avrebbe avuto qualora il padre fosse stato presente, oggetto del primo motivo di appello, invece, non configura un danno emergente, in quanto non consiste in un decremento del patrimonio dalla stessa subito a causa dell'illecito, ma nella mancata possibilità di beneficiare dell'apporto economico paterno e del migliore tenore di vita che ne sarebbe derivato. Tale pregiudizio può, al più, rappresentare una fonte di sofferenza da valutare per la liquidazione del danno non patrimoniale, da illecito cd. endofamiliare, ma non è configurabile in termini di danno emergente.

Quanto al danno lucro cessante, di cui al secondo motivo, va precisato che nell'atto di citazione in primo grado l'attrice allega il danno da perdita di *chances* per la privazione della prospettiva di inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socioeconomica del padre quale e con l'appello

lamentata che il giudice non ha riconosciuto tale voce di danno come danno patrimoniale da lucro cessante. Orbene, la giurisprudenza ha precisato che *“un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa. Delle due, infatti l'una; o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora la spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance”* (Cass. 20630/2016). Nel caso in esame, le allegazioni contenute nell'atto di citazione di primogrado non sono idonee ad integrare i presupposti della domanda del risarcimento del danno da perdite di chances, il quale presuppone un'incertezza circa il verificarsi o meno dell'evento desiderato e quindi, una perdita della possibilità di provare a raggiungere un certo risultato. Al contrario, l'attrice afferma (pag. 13 citazione) che *“è manifesto che tali mezzi [le cospicue risorse del facoltoso padre] avrebbero consentito all'attrice di godere di un tenore di vita e di una posizione economico sociale e professionale adeguata a tale contesto”*. Quindi, avendo l'attrice affermato di aver perso la possibilità di beneficiare sicuramente dei medesimi vantaggi economici e sociali di cui hanno beneficiato i figli riconosciuti del convenuto, deve intendersi che la stessa abbia chiesto il risarcimento del danno lucro cessante, come poi confermano gli assunti difensivi contenuti nell'appello.

Tale domanda, tuttavia, è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza *“il danno patrimoniale da mancato guadagno [...] presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici”* (Cass. 24632/2015) e nella fattispecie in esame non è raggiunta, secondo il criterio del più probabile che non, la prova che l'attrice, ove fosse stata riconosciuta sin dalla nascita dal padre naturale, avrebbe ottenuto una migliore posizione sociale e conseguenti maggiori guadagni. Infatti, non è in alcun modo provato, nemmeno a livello presuntivo, che, pur riconosciuta dal padre, sarebbe stata impiegata presso una delle sue imprese o che avrebbe rivestito una posizione lavorativa più redditizia rispetto a quella realmente occupata, in difetto di allegazione e prova da parte dell'attrice delle proprie.

Il terzo motivo è in parte fondato.

Quanto al danno biologico cui si fa riferimento nel motivo, va evidenziato che nella narrativa dell'atto introduttivo l'attrice non ha allegato un pregiudizio all'integrità psicofisica, nelle conclusioni di tale atto ha chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale *“ivi compresa la sofferenza soggettiva e i connessi pregiudizi psicologico relazionali”* ed ha chiesto disporsi CTU medico legale allegando una perizia di parte della dott.ssa, psicologa, la quale, sulle sole



dichiarazioni rese dalla perizianda, incontrata con una sola seduta via Skype, e senza avere esaminato documentazione medica, riferisce di flessione dell'umore caratterizzata da depressione reattiva, stato d'ansia generalizzata e acuta, attacchi di panico, disturbi del comportamento alimentare, comportamenti autolesivi e danni all'autostima.

Dunque, anche ritenendo proposta la domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichiatrica e ritenendo censurata l'omessa pronuncia su tale domanda, è del tutto evidente che la stessa è infondata, perché l'attrice non ha provato il danno biologico di cui chiede il risarcimento, essendo a tal fine del tutto insufficiente la perizia di parte che, peraltro, è redatta sulla base delle sole circostanze riferite allo specialista dalla stessa perizianda, senza alcuna documentazione medica a conferma.

La domanda quindi non può essere accolta.

Quanto al danno cd. endofamiliare, è pacifico in quanto non oggetto di impugnazione incidentale, che fosse a conoscenza della nascita dell'attrice e che abbia consciamente deciso di non prendersene cura. In particolare, dall'istruttoria espletata è emerso che talvolta si recava a fare visita alla figlia neonata fino al compimento della maggiore età della madre,, e che successivamente a tale momento era stato più volte contattato da quest'ultima affinché la aiutasse a crescere la bambina ancora piccola. Tuttavia, nonostante i vari tentativi anche da parte dell'attrice di instaurare un rapporto con il padre, questi, salvo qualche sporadico incontro e qualche regalo, non ha mai assunto le responsabilità connaturate alla figura genitoriale. Il rifiuto del padre di instaurare un rapporto con la figlia, alternato ad alcuni momenti di avvicinamento, è stato vissuto da quest'ultima come un costante abbandono tale provocarle intense sofferenze psicologiche acute dal pensiero dell'avita, maggiormente agiata, che avrebbe potuto condurre se il padre, il cui benessere economico è stato accertato dalla sentenza oggetto di gravame, sul punto non impugnata, l'avesse riconosciuta sin dalla nascita. Tali sofferenze non poterono essere alleviate dal riconoscimento della stessa da parte di, in quanto, come risulta dall'istruttoria e dalla sentenza sul punto non impugnata, l'attrice era a conoscenza dell'identità del padre naturale e aveva più e più volte manifestato alla madre e alle amiche di scuola il desiderio di conoscerlo. L'affetto manifestato dalla madre e dall'allora marito non poterono certamente far venire meno il desiderio dell'attrice, ancora bambina, di conoscere il padre naturale e, quindi, non poterono alleviare la sofferenza patita dalla stessa a causa della consapevolezza che quest'ultimo non ricambiava - e, anzi, contrastava - il desiderio di conoscerla e non la considerava al pari degli altri figli riconosciuti. Per tali ragioni, è insufficiente ed inadeguata alla gravità delle descritte sofferenze la liquidazione del danno in € 82.980 effettuata dal Tribunale che, pur avendo ragionevolmente preso come riferimento, come parametro per la liquidazione equitativa, le tabelle del Tribunale di Milano del danno per la

perdita del genitore, ha considerato il valore minimo e lo ha ridotto della metà, mentre il dolore patito dall'attrice, per quanto detto, è senz'altro maggiore di quello considerato nelle tabelle. Infatti, mentre il decesso di un genitore rappresenta una perdita definitiva che, pur molto dolorosa, può essere elaborata dal figlio, la consapevolezza di un figlio del costante e volontario rifiuto del genitore di riconoscerlo e di prendersi cura di lui moralmente e materialmente rappresenta, viceversa, una perdita maggiormente dolorosa che si ripete giorno per giorno ed è assai più difficile da elaborare e superare.

Quindi, utilizzando come criterio orientativo per la liquidazione per la perdita di un genitore le stesse tabelle di Milano in vigore alla data dell'impugnata sentenza (8.5.2019), adottate dal primo giudice, si ritiene equo liquidare la somma di € 200.000, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata maturati sino all'8.5.2019, in luogo della somma di € 82.980.

L'appellato, dunque, deve essere condannato al pagamento dell'ulteriore importo, oltre a quello liquidato nell'impugnata sentenza, di € 117.020. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dall'8.5.2019 sino al saldo, in forza del principio secondo il quale i debiti di valore, quando sono accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta.

In conclusione, l'appello è in parte fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.

Le spese processuali del primo grado rimangono ferme non mutando lo scaglione di riferimento; le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte – esclusa dunque la fase istruttoria – ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna n. 478/2019, a parziale riformadella stessa:

- condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 117.020 oltre agli
- interessi legali dall'8.5.2019 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 2.556 per esborsi ed € 8.000 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv. che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.1.2023.

Sentenza n. 313/2023 pubbl. il 14/02/2023
RG n. 2576/2019

Repert. n. 597/2023 del 07/03/2023
Il Cmsiglere estensore

dott.ssa Bianca Maria Gaudio

Il Presidente

dott.ssa Anna Maria Rossi

pagina 10 di 10

Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1696676ecaf0483d
Firmato Da: SIMILI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 47d37f0da526f7a2
Firmato Da: GAUDIOSO BIANCA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef346f9cbbaa3e4e153d963a2db5a4c

Firmato Da: BONONI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2698e6b5d1fe49347b0aabc34043e02



